



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 66  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 31 luglio 2013

**INDICE****Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag.	3
--	------	---

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 31 luglio 2013

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Regione Molise**

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, ricorda le determinazioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi ieri. In tale sede, si è convenuto di proseguire nella discussione preliminare, al termine della quale saranno acquisiti dalle competenti autorità tutti i documenti richiesti nel corso della predetta discussione. Tali documenti verranno poi posti nella disponibilità dei senatori e del relatore che avvanzerà una proposta sulla quale verrà aperta una discussione; nell'ambito di quest'ultima, ha assunto l'impegno di consentire ad ogni Gruppo il più ampio spazio d'intervento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Regolamento.

Pertanto, nella seduta odierna proseguirà la discussione generale preliminare con gli interventi dei senatori che risultano già iscritti a parlare; i restanti senatori che intendessero prendere la parola nel prosieguo della discussione generale preliminare sono invitati ad iscriversi in tempi celeri.

Prosegue quindi la discussione generale preliminare.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nel prendere atto delle determinazioni assunte nell'Ufficio di Presidenza integrato, ribadisce l'esigenza di acquisire l'atto autorizzatorio e concessorio riguardante le reti Mediaset, necessario ai fini della valutazione che la Giunta è chiamata a compiere

in relazione all'articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Ad avviso della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) i ricorsi elettorali avverso l'eleggibilità del senatore Berlusconi si basano sul concetto di referente economico di società concessionaria di reti televisive, in collegamento con quanto disposto dall'articolo 10, primo comma, n. 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, da un punto di vista pregiudiziale, bisognerebbe verificare se la fattispecie normativa invocata dai ricorrenti è applicabile al caso in questione; tale verifica si rende indispensabile anche alla luce di quanto fin qui emerso poiché diversi senatori hanno fatto riferimento ad un nuovo sistema autorizzativo che è entrato in vigore per effetto di una normativa del 2005. A suo parere, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto tener conto del disposto combinato costituito sia dalla citata disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sia delle nuove disposizioni introdotte a partire dal 2005. Poiché però tale passaggio non risulta presente nei ricorsi elettorali presentati, a suo parere, essi dovrebbero essere respinti in *limine litis*.

Inoltre, sussiste una preclusione basata sui precedenti consolidati presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati che nel 1994, nel 1996, nel 2002, nel 2006 e nel 2008 ha trattato la medesima questione, concludendo per l'eleggibilità dell'onorevole Berlusconi. Del resto, un illustre costituzionalista come il professor Onida ha affermato che non è possibile proporre nuovamente la tesi della ineleggibilità dal momento che la citata norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non è stata ritenuta applicabile dal 1994 in poi contro l'onorevole Berlusconi. Infine, nella stessa ottica, vanno letti i precedenti di questa Giunta della scorsa legislatura quando fu convalidata l'elezione di due senatori che ricoprivano incarichi all'interno di Mediaset S.p.a., ritenendo quindi che non si ricadesse nella fattispecie dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) sottolinea l'esigenza di acquisire tutti gli elementi documentali necessari che, in questo momento, non sono presenti nel fascicolo concernente i ricorsi elettorali di cui si discute; in particolare, ribadisce la necessità che sia acquisito il titolo concessorio, le visure camerali e la sentenza sui diritti Mediaset. Infatti, la discussione dovrà essere supportata da informazioni e dati di rilievo giuridico in modo che tutti i commissari possano assolvere il proprio compito nella maniera più rigorosa. Si riserva fin da ora di integrare le suddette valutazioni alla luce dei documenti che saranno acquisiti.

Il senatore MALAN (*PdL*) nell'osservare che il diritto di elettorato attivo e passivo è uno dei diritti fondamentali per le democrazie, rileva che i ricorsi elettorali di cui si discute si limitano a citare l'articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361

del 1957. Tuttavia, come ricordato da altri senatori, il dato normativo risulta cambiato per effetto di disposizioni introdotte a partire dal 2005, con la conseguenza che non sussiste più una concessione governativa nel settore televisivo. Per effetto della nuova normativa, pertanto, Mediaset ha presentato una semplice comunicazione di prosecuzione dell'attività di operatore di rete televisiva, venendo così a configurarsi un'autorizzazione a carattere generale. In ogni caso, chi non è titolare di autorizzazioni o concessioni risulta pienamente eleggibile; si tratta di un elemento che non consente interpretazioni estensive, tanto più che, come detto, ci si trova di fronte a diritti costituzionalmente rilevanti e fondanti per la democrazia. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, ritiene che i ricorsi elettorali avverso l'eleggibilità del senatore Berlusconi siano infondati sia perché non esiste la concessione sia perché il senatore in questione non è titolare di un atto amministrativo abilitativo.

In merito poi alla richiesta di acquisizione della sentenza sui diritti Mediaset che ha sostenuto che il senatore Berlusconi agì come fosse titolare della società, pone l'accento sull'esigenza di acquisire anche le altre sentenze nelle quali sono contenute conclusioni di segno contrario rispetto al profilo ricordato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che del citato articolo 10, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 vada letto non soltanto il numero 1), ma anche il numero 3), laddove prevede l'ineleggibilità anche dei consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato. Ritiene che appare paradossale che si ravvisi la condizione di ineleggibilità per soggetti che svolgono l'incarico di consulenti e che, al contrario, tale ineleggibilità non venga dichiarata nei confronti di colui che, grazie al proprio azionariato, è in grado di influenzare le decisioni della società. Fa presente poi alla senatrice Alberti Casellati che la Giunta agisce anche sulla base di semplici notizie o esposti provenienti dai cittadini. Infine, ricorda la deliberazione n. 435 del 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che regola l'*iter* dell'autorizzazione per i fornitori di contenuti televisivi ed il rilascio di licenze per il diritto d'uso delle radiofrequenze.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) concorda con quanto evidenziato dal senatore Malan in merito alla natura fondamentale per la democrazia dei diritti di elettorato: del resto, la stessa giurisprudenza ha più volte sostenuto che limitazioni a tali diritti devono essere di stretta interpretazione. Oltre a questo dato preliminare, ritiene che i ricorsi elettorali di cui si discute siano infondati anche con riferimento al tema della riconduzione della persona fisica alla persona giuridica, nell'ambito dei diversi assetti societari. Infatti, i ricorrenti fanno rinvio alla figura di «referente economico, socio di riferimento e ideatore», così introducendo un sillogismo inaccettabile e non convincente rispetto al dato normativo rappresentato dall'articolo 10, primo comma, n. 1 del Decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 361 del 1957, come se, appunto, quella figura prima indicata e del tutto esterna alla norma in questione potesse essere considerata di natura equivalente a quella del titolare di una concessione o autorizzazione.

In tal senso, potrebbe essere utile chiedere alla Camera di commercio di Milano se risulti da documenti ufficiali che il senatore Berlusconi sia ideatore, referente economico o socio di riferimento dell'azienda Mediaset.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ribadisce l'esigenza di acquisire una serie di documenti, a partire dall'autorizzazione generale alla trasmissione delle reti Mediaset, autorizzazione che è a pieno titolo un atto amministrativo di carattere abilitativo, rientrante nella fattispecie indicata dalla citata norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; occorre poi acquisire i documenti che attestano la titolarità di qualunque specie della stessa azienda, nonché la sentenza sui diritti Mediaset. Infine, potrebbe essere utile raccogliere tutte le dichiarazioni rese nell'ultimo anno dallo stesso senatore Berlusconi nelle quali ha ripetutamente fatto riferimento «alle sue aziende».

Si riserva di integrare le suddette valutazioni alla luce dei documenti che saranno acquisiti.

Su proposta del senatore CUCCA (*PD*) – che si riserva di intervenire nella prossima seduta – il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta che, salvo diverso avviso legato al calendario ed all'andamento dei lavori dell'Assemblea, sarà convocata per mercoledì 7 agosto 2013, nell'orario che sarà successivamente comunicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*



